

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 agosto 2021


SI PUBBLICA IL SABATO


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA		LEGGE REGIONALE 19 maggio 2021, n. 10.	
LEGGE REGIONALE 24 settembre 2019, n. 14.		Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio. (21R00207)..... Pag. 15	
Disposizioni urgenti per il reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d'Aosta. (21R00219)..... Pag. 1		REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	
LEGGE REGIONALE 24 settembre 2019, n. 15.		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 novembre 2020, n. 0168/Pers.	
Disposizioni urgenti per il finanziamento dell'intervento di costruzione della nuova scuola primaria del Villair in Comune di Quart. (21R00220)..... Pag. 3		Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 192. (21R00201)..... Pag. 17	
LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2019, n. 16.		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 maggio 2021, n. 083/Pers.	
Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile. (21R00221)..... Pag. 4		Regolamento per la concessione di contributi di cui all'articolo 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015) per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati inseriti nell'allegato 1, concernente "Graduatoria di priorità di intervento dei siti regionali", al Piano regionale di bonifica dei siti contaminati. (21R00202)..... Pag. 19	
REGIONE PIEMONTE			
LEGGE REGIONALE 15 aprile 2021, n. 8.			
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. (21R00205)..... Pag. 9			
LEGGE REGIONALE 19 maggio 2021, n. 9.			
Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico, ambientale e paesaggistico. (21R00206)..... Pag. 13			





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 settembre 2019, n. 14.

Disposizioni urgenti per il reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Parte prima - n. 45 del 3 ottobre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. In attuazione dell'art. 2, comma primo, lettere *a)* e *b)*, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in combinato disposto con gli articoli 117, comma quarto, Cost. e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la presente legge reca disposizioni per consentire lo svolgimento, nell'anno 2019, della procedura concorsuale volta al reclutamento di nuovi segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane)), anche al fine di garantire la piena copertura dei posti di segretario in vista delle elezioni generali comunali del 2020.

2. La presente legge definisce, in particolare, le modalità di espletamento, da parte dell'Agenzia dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, di seguito denominata Agenzia, che a ciò provvede con oneri a carico del proprio bilancio, della procedura concorsuale di cui al comma 1, mediante la definizione dei criteri per la determinazione del numero di posti da segretario da ricoprire tramite la predetta procedura concorsuale, la durata e le modalità di utilizzo della graduatoria e le modalità di iscrizione all'Albo regionale dei segretari, di seguito denominato Albo, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), anche in deroga a quanto previsto dalla citata legge regionale n. 46/1998 e dal regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta).

Art. 2.

Avvio della procedura concorsuale

1. La procedura concorsuale di cui all'art. 1, comma 1, è avviata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Agenzia. A tal fine, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia individua i posti di segretario messi a concorso, incrementando il numero di posti di segretario vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge con il numero di posti che, alla stessa data, risultano ricoperti da soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 46/1998; dal numero di posti così determinato è sottratto un numero corrispondente a quello dei soggetti, iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 46/1998, che alla medesima data risultano essere collocati in disponibilità ai sensi dell'art. 22 del r.r. 4/1999 o temporaneamente incaricati di funzioni dirigenziali nella Regione o negli altri enti del comparto unico regionale, ai sensi dell'art. 25 del medesimo regolamento.

Art. 3.

Modalità di svolgimento della procedura concorsuale

1. La procedura concorsuale di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un corso-concorso, le cui modalità di svolgimento sono definite dal bando, in conformità a quanto previsto dalla presente legge; per la partecipazione al corso-concorso è richiesto il possesso della laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale.

Art. 4.

Prova preselettiva e casi di esonero

1. Il corso-concorso è preceduto dall'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, secondo le modalità di cui all'art. 16 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), e da una prova preselettiva, consistente nella soluzione in un tempo predeterminato di quesiti a risposta multipla o sintetica, attinenti alle materie oggetto delle prove di concorso, ivi compresa la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché al ragionamento logico, deduttivo e numerico.

2. La prova preselettiva di cui al comma 1 ha lo scopo di selezionare i candidati che hanno accesso alle successive fasi del corso-concorso, in aggiunta ai soggetti esonerati ai sensi dei commi 3 e 4. I punteggi conseguiti all'esito della prova preselettiva rilevano, secondo l'ordine della graduatoria approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, ai fini dell'ammissione al corso di formazione di cui all'art. 5, comma 1, ma non ai fini della formazione della graduatoria definitiva del concorso di cui all'art. 6, comma 3.



3. Sono esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva coloro che:

a) hanno seguito e superato il corso di formazione, tenutosi negli anni 2009/2010, per l'accesso all'Albo, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 46/1998;

b) hanno svolto almeno cinque anni di servizio in qualità di segretario degli enti locali della Valle d'Aosta negli ultimi dieci anni precedenti la data di pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione;

c) risultano incaricati in qualità di segretario degli enti locali della Valle d'Aosta alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Il numero dei soggetti che possono essere esonerati ai sensi del comma 3 non può superare il limite massimo del 50 per cento del numero dei candidati ammessi al corso di formazione ai sensi dell'art. 5, comma 1; nel caso in cui il numero dei potenziali esonerati sia superiore a tale limite, il contingente è determinato avuto riguardo all'ordine di presentazione delle domande di ammissione al corso-concorso.

Art. 5.

Corso di formazione

1. Al corso di formazione è ammesso un numero massimo di candidati corrispondente a dieci volte il numero dei posti messi a concorso; al corso di formazione sono ammessi i candidati esonerati dalla prova preselettiva, nei casi e nei limiti previsti dall'art. 4, commi 3 e 4, e, per il restante numero, i candidati che hanno superato la prova preselettiva, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 4, comma 2.

2. Il corso di formazione, vertente sulle materie indicate nel bando di concorso, ha durata di almeno 120 ore di lezione, con una frequenza minima obbligatoria non inferiore all'80 per cento delle ore di lezione previste; per i candidati esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva ai sensi dell'art. 4, comma 3, la frequenza minima obbligatoria non può essere inferiore al 50 per cento delle ore di lezioni previste.

3. Al termine del corso di formazione, i candidati in regola con gli obblighi di frequenza di cui al comma 2 sono ammessi alle prove di concorso.

Art. 6.

Concorso e graduatoria

1. Il concorso consiste in almeno due prove scritte, di cui una a carattere teorico-pratico, e in una prova orale, vertenti sulle materie indicate nel bando.

2. La valutazione delle prove di concorso è espressa in decimi. L'ammissione a ogni prova successiva è subordinata al superamento della prova precedente. Ogni prova si intende superata se i candidati riportano una votazione minima di 7/10. Il punteggio finale utile alla formazione della graduatoria di merito è dato dalla somma delle votazioni conseguite nelle prove scritte e nella prova orale.

3. La graduatoria definitiva del concorso è approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia e ha durata triennale, decorrente dalla data di approvazione.

Art. 7.

Assunzione dei vincitori del corso-concorso

1. I vincitori del corso-concorso sono iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 46/1998, senza diritto al trattamento economico.

2. Ai vincitori del corso-concorso, alla pari degli altri soggetti già iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 46/1998, è conferito l'incarico di segretario di ente locale della Valle d'Aosta, secondo le modalità di scelta stabilite dagli articoli 2, comma 1, della legge regionale n. 10/2015 e 18 del r.r. 4/1999, con priorità rispetto ai soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 46/1998, ai quali l'incarico di segretario di ente locale resta conferibile nei casi di supplenza o di reggenza per la copertura di posti vacanti, laddove, salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 1, il numero dei posti sia superiore al numero di soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 5.

3. Il rapporto di lavoro con l'Agenzia, con il conseguente diritto al trattamento economico corrispondente, si instaura con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro relativo al primo incarico di segretario di ente locale della Valle d'Aosta.

Art. 8.

Utilizzo della graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato e iscrizione degli idonei per assunzioni a tempo determinato


1. Gli idonei al corso-concorso, ogni qualvolta vi sia la necessità di ricoprire un posto di segretario di ente locale della Valle d'Aosta resosi vacante durante il periodo di validità triennale della graduatoria, sono iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 46/1998, mediante utilizzo a scorrimento.

2. In ogni caso, e su domanda degli interessati, gli idonei al corso-concorso, a far data dall'approvazione della graduatoria definitiva del concorso, possono essere iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 46/1998.

Art. 9.

Tutoraggio

1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia definisce le condizioni e le modalità per lo svolgimento dell'affiancamento previsto dall'art. 18-bis del r.r. 4/1999, obbligatorio per i soggetti cui è conferito l'incarico di segretario di ente locale della Valle d'Aosta, ai sensi degli articoli 7 e 8, salvi gli esoneri motivatamente disposti con propria deliberazione.



Art. 10.

Disposizioni finali

1. Per lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'art. 4, comma 2, e del corso di formazione di cui all'art. 5, l'Agenzia può avvalersi della collaborazione del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), che può, a sua volta, ricorrere a soggetti esterni, previa stipulazione di apposita convenzione tra l'Agenzia e il CELVA che individui le modalità e le tempistiche per lo svolgimento della prova e del corso e disciplini i rapporti tra le parti, determinando, in particolare, le modalità di rimborso al CELVA dei costi sostenuti.

2. Per lo svolgimento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana di cui all'art. 4, comma 1, e delle prove del concorso di cui all'articolo 6, ivi compresa la nomina delle relative commissioni esaminatrici, l'Agenzia può avvalersi della Struttura regionale competente in materia di concorsi, previa stipulazione di apposita convenzione che individui le tempistiche dello svolgimento dell'accertamento linguistico e delle prove del concorso, a seguito della trasmissione da parte dell'Agenzia degli elenchi dei candidati ammessi a sostenerli, e che disciplini i rapporti finanziari tra le parti, determinando, in particolare, i criteri e le modalità di rimborso alla Regione dei costi sostenuti per i compensi e le spese delle commissioni esaminatrici, per l'eventuale utilizzo di locali adibiti a sede concorsuale e per i servizi di supporto, amministrativi e tecnici.

3. Nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente legge, o in caso di esito insufficiente della stessa, resta fermo quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate al secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).

4. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/2015, alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), alla legge regionale n. 46/1998, al r.r. 1/2013 e al r.r. 4/1999.

Art. 11.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 24 settembre 2019

Il Presidente: FOSSON

(*Omissis*).

21R00219

LEGGE REGIONALE 24 settembre 2019, n. 15.

Disposizioni urgenti per il finanziamento dell'intervento di costruzione della nuova scuola primaria del Villair in Comune di Quart.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 45 del 3 ottobre 2019*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finanziamento dell'intervento di costruzione della nuova scuola primaria del Villair in Comune di Quart

1. Al fine di consentire l'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'intervento di costruzione con ampliamento della scuola primaria del Villair, in Comune di Quart, in sostituzione di quella esistente, inserito nell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2 (Finanziamento di interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici a valere sulle economie dei mutui BEI 2015), la Regione assicura, in deroga alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), un contributo straordinario al Comune di Quart per un importo massimo di euro 5.555.044,11.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata al rispetto, da parte del Comune, del termine per provvedere alla proposta di aggiudicazione dell'intervento, stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il contributo di cui al comma 1 è destinato alla copertura delle eventuali spese, fino a un massimo di euro 5.555.044, 11, non rendicontabili da parte del Comune al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il termine del 15 ottobre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2/2019. L'autorizzazione



di spesa decade nel caso in cui il predetto termine per l'ultimazione dei lavori e la rendicontazione delle relative spese sia prorogato o differito oltre il 15 ottobre 2020.

4. Le modalità di erogazione del contributo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 3.000.000,00 per l'anno 2022, in euro 2.500.000,00 per l'anno 2023 e in euro 55.044,11 per l'anno 2024.

2. L'onere di cui al comma 1 farà carico nello stato di previsione della spesa dei futuri bilanci di previsione della Regione per i trienni 2020/2022, 2021/2023 e 2022/2024 nella missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 2 (Spese di investimento) per euro 3.000.000,00 per l'anno 2022, euro 2.500.000,00 per l'anno 2023 e euro 55.044,11 per l'anno 2024, mediante utilizzo di risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.

3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura per gli anni 2022, 2023 e 2024 nell'ambito della quota consolidata del margine corrente, come quantificata nella nota integrativa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), della legge regionale 30 luglio 2019, n. 11 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e relative variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019/2021), ai sensi del punto 5.3.6. dell'allegato 4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 24 settembre 2019.

Il Presidente: FOSSON

(*Omissis*).

21R00220

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2019, n. 16.

Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile.

(*Publicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 48 del 22 ottobre 2019*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Principi e finalità

1. La Regione, nel quadro della politica europea, nazionale e regionale in tema di trasporti, promuove il diritto sociale e pubblico alla mobilità dei cittadini su tutto il territorio regionale, garantendone la sostenibilità, l'efficacia e l'efficienza.

2. La Regione prevede che la struttura portante della mobilità sia costituita dal trasporto pubblico locale, avente come asse centrale la ferrovia e una capillare rete complementare di servizi di autolinee, e che per gli spostamenti individuali si privilegino le modalità a minor impatto ambientale, sostenendo in particolare la mobilità elettrica, la mobilità ciclistica e quella condivisa.

3. In coerenza con l'obiettivo approvato dal Consiglio regionale di una Regione fossil fuel free entro il 2040, nell'ambito della strategia per il raggiungimento del medesimo e conformemente al Piano regionale dei trasporti e al Piano energetico regionale, occorrerà tenere in considerazione i seguenti specifici obiettivi da perseguire in tema di mobilità sostenibile:


a) entro il 2025 raggiungimento, da parte della mobilità sostenibile, di una quota del 35 per cento degli spostamenti sistematici misurabili;

b) entro il 2030 raggiungimento, da parte della mobilità sostenibile, di una quota del 50 per cento degli spostamenti sistematici misurabili;

c) entro il 2035 raggiungimento, da parte della mobilità sostenibile, di una quota del 75 per cento degli spostamenti sistematici misurabili;

d) entro il 2040 raggiungimento, da parte della mobilità sostenibile, di una quota del 95 per cento degli spostamenti sistematici misurabili.

4. La Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti, definisce i criteri e le modalità di misurazione degli obiettivi di cui al comma 3.



5. Il piano regionale dei trasporti e della comunicazione, di cui alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), programma e pianifica la mobilità pubblica e privata in coerenza con i principi e le finalità della presente legge e con la strategia fossil fuel free; a tal fine, il piano contiene le necessarie indicazioni per la riconversione del parco veicolare utilizzato per il trasporto pubblico locale, anche attraverso l'utilizzo delle risorse previste dal piano strategico nazionale della mobilità sostenibile per il rinnovo del parco mezzi su gomma per i servizi di tpl e il miglioramento della qualità dell'aria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1360/2019.

6. Per creare le condizioni strutturali per la diffusione della mobilità sostenibile e, in particolare, di quella elettrica, la Giunta regionale:

a) monitora, in collaborazione con le società di distribuzione dell'energia elettrica, l'adeguatezza della rete di distribuzione in relazione alle finalità di cui alla presente legge e sollecita, ove necessario, gli interventi di adeguamento;

b) monitora lo sviluppo dell'infrastrutturazione di rete del territorio regionale, con riferimento alle postazioni di ricarica dei veicoli elettrici, finalizzato a verificare e a programmare l'adeguata copertura del servizio sul territorio al fine di consentire un'efficace riconversione del sistema valdostano dei trasporti, ai sensi degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo, anche con il coinvolgimento di soggetti privati;

c) promuove le intese opportune, con enti locali e soggetti terzi quali le società di trasporto pubblico, per la realizzazione sul territorio regionale di specifici punti di ricarica elettrici per i mezzi pesanti, in particolare a servizio del trasporto pubblico.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) mobilità sostenibile: il sistema integrato e multimodale di mobilità regionale che permette di ridurre la dipendenza da combustibili fossili e da materie prime non rinnovabili, senza sacrificare l'efficienza, l'efficacia e il diritto alla mobilità. Rientrano in tale definizione la mobilità con mezzi pubblici, la mobilità condivisa, la mobilità con veicoli a bassa emissione e la mobilità ciclistica;

b) veicolo a bassa emissione: un veicolo che produce emissioni di CO₂ non superiori a 70 grammi per chilometro;

c) veicolo a pedalata assistita: bicicletta a pedalata assistita, come definita dall'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

d) micromobilità elettrica: insieme di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 2019 (Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica);

e) stazione di ricarica domestica: infrastruttura di ricarica, dotata di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico;

f) car sharing e altre forme di sharing mobility: il servizio fornito da un gestore che mette a disposizione dei propri utenti un parco di veicoli utilizzabili attraverso apposito sistema gestione, quali App, web e simili;

g) car pooling: accordi volontari intercorrenti fra più persone finalizzati a utilizzare un solo autoveicolo privato per il raggiungimento di un determinato luogo.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti, può individuare ulteriori definizioni utili ai fini dell'applicazione della presente legge.

Capo II

MISURE PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Art. 3.

Trasporto pubblico e intermodalità

1. La Regione promuove l'elettificazione delle tratte ferroviarie Ivrea-Aosta e Aosta-Pré-Saint-Didier e la graduale conversione del trasporto pubblico su gomma verso modalità a minor impatto ambientale.

2. L'integrazione fra il trasporto ferroviario, i servizi di autolinee e il trasporto individuale viene favorita anche attraverso l'ampliamento e il potenziamento dei parcheggi di scambio, in collaborazione con gli enti locali.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 la Regione ricerca le opportune intese con Rete Ferroviaria Italiana, i Ministeri competenti, l'Unione europea e anche soggetti privati.


4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 4.

Mobilità ciclistica

1. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, promuove e favorisce la mobilità ciclistica, sia a pedalata assistita sia a propulsione esclusivamente muscolare, negli spostamenti urbani ed extraurbani e lungo i percorsi quotidiani e casa-lavoro, al fine di sviluppare stili di vita più rispettosi dell'ambiente, della salute e del tessuto sociale e di migliorare l'accessibilità dei territori.

2. La Regione favorisce la realizzazione e il completamento dei percorsi ciclabili, degli itinerari ciclopedonali e la realizzazione di una rete di ciclovie turistiche. A tal fine, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) e alla Commissione consiliare competente un piano di completamento delle piste ciclabili.



3. La Regione, entro il termine di cui al comma 2, mette a disposizione un'applicazione gratuita per la geolocalizzazione delle piste ciclabili.

4. La Regione promuove la realizzazione di una rete di punti di ricarica per bici elettriche e il servizio di trasporto di bici al seguito nella rete di trasporto pubblico.

5. Le modalità per l'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 sono stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti.

Art. 5.

Car sharing, car pooling e altre forme di sharing mobility

1. La Regione promuove il car sharing, il car pooling e altre forme di sharing mobility come alternative o a integrazione degli altri mezzi del sistema di mobilità sostenibile.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, sono individuate le modalità per diffondere e incentivare, anche in collaborazione con gli enti locali, l'utilizzo dei servizi e delle attività di cui al comma 1.

3. La Regione pubblica, nel proprio sito istituzionale, un elenco a cui possono iscriversi i gestori di sharing mobility; i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e i criteri per il suo aggiornamento sono stabiliti dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Ai veicoli dei soggetti iscritti nell'elenco, gli enti locali possono riservare apposite aree di parcheggio, sulla base di quanto previsto dalle singole pianificazioni comunali.

Art. 6.

Interventi informativi

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, le associazioni del territorio, i portatori di interesse impegnati sul tema della mobilità sostenibile, le scuole e le organizzazioni studentesche promuove iniziative, progetti e attività sui temi della mobilità sostenibile.

Capo III

MISURE INCENTIVANTI LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Art. 7.

Beneficiari

1. La Regione promuove la mobilità sostenibile attraverso la concessione di contributi volti a favorire la diffusione di veicoli a bassa emissione e la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo:

a) i soggetti privati;

b) gli enti locali e loro forme associative, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e gli enti strumentali.

3. I contributi di cui al comma 1, nel caso in cui i beneficiari siano persone fisiche, sono concessi solo qualora le stesse abbiano maturato almeno due anni di residenza, anche non consecutivi, nel territorio regionale e siano ivi residenti alla data di presentazione della domanda.

4. I contributi di cui al comma 1, nel caso in cui i beneficiari siano soggetti esercenti attività economica, sono concessi ai sensi e nei limiti della normativa europea vigente in materia di aiuti in regime de minimis. In tal caso, i predetti contributi sono concessi e liquidati solo qualora gli stessi operino in Valle d'Aosta, con proprie unità locali, alla data della presentazione della domanda.

Art. 8.

Contributi per l'acquisto di veicoli a bassa emissione

1. La Regione incentiva, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto destinati ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a):

a) l'acquisto di veicoli a bassa emissione nuovi di fabbrica e immatricolati in Valle d'Aosta;

b) l'acquisto di veicoli a bassa emissione usati, purché acquistati presso concessionarie;

c) il leasing e il noleggio a lungo termine di veicoli a bassa emissione immatricolati sul territorio nazionale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le categorie di veicolo incentivabili e i criteri per la modulazione dei contributi di cui al comma 1, sulla base delle emissioni di CO₂, prevedendo una maggiorazione della percentuale di contributo concedibile in caso di rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4.

3. A fronte delle spese di cui al comma 1, lettere a) e b), per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), sono concessi contributi pari, al massimo, al 25 per cento della spesa ammissibile e, comunque, per un importo non superiore a:

a) 6.000 euro a veicolo per i soggetti privati non esercenti attività economica;

b) 10.000 euro a veicolo per i soggetti privati esercenti attività economica non attinente al trasporto di passeggeri;

c) 15.000 euro a veicolo per i soggetti privati esercenti attività economica attinente al trasporto di passeggeri.

4. I contributi di cui al comma 3, lettera a), sono concessi solo per i veicoli il cui prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, sia inferiore a 60.000 euro, IVA esclusa.

5. A fronte delle spese di cui al comma 1, lettera c), per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), sono concessi contributi pari, al massimo, al 35 per cento del valore contrattuale dei primi tre anni del contratto, per un importo non superiore a euro 6.000.



Art. 9.

Contributi per l'acquisto di veicoli a pedalata assistita e per la micromobilità elettrica

1. La Regione incentiva, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto l'acquisto di veicoli a pedalata assistita e di veicoli per la micromobilità elettrica.

2. A fronte delle spese di cui al comma 1, sono concessi contributi pari al massimo rispettivamente, al 50 per cento della spesa ammissibile, nella misura massima di 700 euro, per ogni veicolo a pedalata assistita nuovo di fabbrica, e al 50 per cento della spesa ammissibile, nella misura massima di 300 euro, per ogni veicolo destinato alla micromobilità elettrica nuovo di fabbrica.

Art. 10.

Contributi per l'installazione di stazioni di ricarica domestiche

1. La Regione concede contributi a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro per l'acquisto e l'installazione di stazioni di ricarica domestiche per veicoli elettrici.

2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, le stazioni di ricarica domestiche devono essere conformi agli standard previsti dalla normativa statale vigente.

Art. 11.

Rinnovo del parco veicoli di proprietà pubblica

1. La Regione promuove il rinnovo del parco veicoli di proprietà dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), attraverso la concessione di contributi a fondo perduto pari, al massimo, al 50 per cento della spesa ammissibile, nella misura massima di 15.000 euro a veicolo per:

a) l'acquisto di veicoli a bassa emissione nuovi di fabbrica e immatricolati in Valle d'Aosta;

b) l'acquisto di veicoli a bassa emissione usati, purché acquistati presso concessionarie.

2. La Regione promuove il rinnovo del parco veicoli di proprietà dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), attraverso la concessione di contributi a fondo perduto, pari, al massimo, al 35 per cento del valore contrattuale dei primi tre anni del contratto, per un importo non superiore a euro 6.000, per il leasing e il noleggio a lungo termine di veicoli a bassa emissione immatricolati sul territorio nazionale.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le categorie di veicolo incentivabili e i criteri per la modulazione dei contributi, sulla base delle emissioni di CO₂, prevedendo maggiori contributi in caso di rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4.

Art. 12.

Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli elettrici

1. I veicoli elettrici nuovi, immatricolati dal 1° gennaio 2019, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per ulteriori tre anni rispetto a quelli previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche).

2. L'esenzione permane, in quanto collegata ai veicoli di cui al comma 1, anche nel caso di passaggio di proprietà nel territorio della Regione. Per i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia autonoma, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre tra la data di ingresso nel territorio regionale del veicolo e il termine dell'ultima annualità esente.

Art. 13.

Iniziative ammesse a contributo

1. Sono ammesse a contributo le iniziative di acquisto, di leasing e di noleggio a lungo termine di cui agli articoli 8, 10 e 11 avviate a decorrere dal 1° gennaio 2019. Le iniziative di acquisto dei beni di cui all'articolo 9 sono ammesse a contributo solo qualora siano avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I veicoli oggetto di contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), e all'articolo 11, comma 1, non possono essere alienati per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di concessione del beneficio economico.

3. Il contratto di leasing o di noleggio a lungo termine dei veicoli oggetto di contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), e all'articolo 11, comma 2, non può avere una durata inferiore a tre anni.


Art. 14.

Presentazione delle domande

1. Le domande dirette all'ottenimento dei contributi di cui al presente capo sono presentate alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico, di seguito denominata struttura competente, che ne verifica l'ammissibilità, la completezza e la regolarità.

2. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con provvedimento del dirigente della struttura competente, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti. In ogni caso, non sono ammissibili domande dirette all'ottenimento di contributi per l'acquisto, il leasing o il noleggio a lungo termine di un bene di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e), qualora non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di concessione di un contributo, a qualsiasi titolo, relativo alla medesima tipologia di bene.

3. La deliberazione di cui al comma 2 può stabilire scadenze periodiche per la presentazione delle domande di contributo, la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili in base alla tipologia dei contributi, nonché i parametri di selezione utili alla formazione di eventuali graduatorie.



4. L'erogazione dei contributi è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa esibita dal beneficiario; in ogni caso, detta documentazione non può essere anteriore a un anno decorrente dalla data di presentazione della domanda di contributo.

5. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti per la concessione dei contributi, la struttura competente può effettuare appositi controlli in loco e documentali, anche a campione.

Art. 15.

Revoca

1. La revoca dei contributi è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente qualora il beneficiario fornisca dichiarazioni mendaci o false attestazioni, non rispetti i vincoli di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, e nel caso in cui impedisca volontariamente l'effettuazione dei controlli previsti. Il contributo è, inoltre, revocato qualora, nei casi di cui all'articolo 7, comma 4, il soggetto esercente attività economica cessi di operare in Valle d'Aosta, con proprie unità locali, nei tre anni successivi alla data di concessione del contributo.

2. La revoca dei contributi comporta l'obbligo di restituire alla Regione l'importo del beneficio economico entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione del medesimo.

Art. 16.

Ulteriori iniziative progettuali

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti, può prevedere ulteriori iniziative volte a favorire la diffusione di veicoli a bassa emissione e la realizzazione delle reti infrastrutturali per la ricarica degli stessi e a sostenere lo studio e l'attuazione di metodi e sistemi sperimentali, anche stipulando, a tal fine, convenzioni con enti pubblici o privati.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può prevedere contributi rivolti agli enti locali, in misura massima di euro 5.000, per la predisposizione e attuazione di progetti di mobilità sostenibile.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 17.

Rinvio

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti, può definire ogni ulteriore aspetto o modalità, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione della presente legge.

Art. 18.

Cumulabilità

1. I contributi sono cumulabili tra loro e con qualsiasi altro contributo previsto dalla normativa europea e statale vigente in materia di incentivi all'acquisto, al leasing e al noleggio a lungo termine di veicoli a bassa emissione e all'installazione di stazioni di ricarica domestiche.

2. Laddove i contributi siano concessi in regime de minimis, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, essi sono cumulabili nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato.

Art. 19.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale relaziona annualmente alle commissioni consiliari competenti in merito all'applicazione delle misure di cui agli articoli 8 e 11.

Art. 20.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 60 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015);

b) la legge regionale 26 maggio 2009, n. 11 (Incentivi regionali, per l'anno 2009, per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta);

c) gli articoli 62 e 63 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea).

Art. 21.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 6.300.054,99 per l'anno 2019, in euro 4.443.475,00 per l'anno 2020, in euro 3.878.013,58 per l'anno 2021 e in euro 2.735.000,00 a decorrere dal 2022.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019/2021 nella:

a) Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento):

1) titolo 1 (Spese correnti) per euro 180.000,00 nel 2019, euro 145.000,00 nel 2020 ed euro 165.000,00 a decorrere dal 2021;

2) titolo 2 (Spese di investimento) per euro 1.470.000,00 nel 2019, euro 2.610.000,00 nel 2020 ed euro 2.420.000,00 a decorrere dal 2021;

b) Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 04 (Altre modalità di trasporto):

1) titolo 1 (Spese correnti) per annui euro 5.000 a decorrere dal 2019;



c) Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali):

1) titolo 1 (Spese correnti) per euro 15.000 nel 2019 ed euro 10.000 a decorrere dal 2020;

2) titolo 2 (Spese di investimento) per euro 4.597.054,99 nel 2019, euro 1.588.475,00 nel 2020, euro 1.193.013,58 nel 2021 ed euro 50.000,00 a decorrere dal 2022;

d) Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), programma 01 (Fonti energetiche):

1) titolo 1 (Spese correnti) per euro 33.000,00 nel 2019, ed euro 85.000,00 a decorrere dal 2020.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

a) nella missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), titolo 2 (Spese di investimento) per euro 20.000,00 nell'anno 2019, euro 210.000,00 nell'anno 2020 ed euro 20.000,00 nell'anno 2021;

b) nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), titolo 2 (Spese di investimento) per euro 4.547.054,99 nel 2019, euro 1.538.475,00 nel 2020 ed euro 1.143.013,58 nel 2021 a valere sul Programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" relativamente agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 2, già avviati;

c) nella missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), programma 01 (Fonti energetiche), titolo 1 (Spese correnti) per euro 33.000,00 nell'anno 2019, euro 45.000,00 nell'anno 2020 ed euro 45.000,00 nell'anno 2021;

d) nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) programma 03 (Altri fondi):

1) titolo 1 (Spese correnti) per euro 200.000,00 nel 2019, euro 200.000,00 nel 2020 ed euro 220.000,00 nel 2021;

2) titolo 2 (Spese di investimento) per euro 1.500.000,00 nel 2019, per euro 2.450.000,00 nel 2020 ed euro 2.450.000,00 nel 2021.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta 8 ottobre 2019.

Il Presidente: FOSSON

(*Omissis*).

21R00221

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 15 aprile 2021, n. 8.

Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15S4 del 16 aprile 2021)

Il Consiglio regionale, convocato in videoconferenza, ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1.

Stati di previsione delle entrate e delle spese

1. Per l'esercizio finanziario 2021 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono previste entrate di competenza euro 19.928.992.980,25 o e di cassa per euro 23.502.946.137,81 e spese di competenza per euro 19.928.992.980,25 e di cassa per euro 23.502.946.137,81, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2022 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, sono previste entrate di competenza per euro 18.993.672.777,54 e spese di competenza per euro 18.993.672.777,54, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2023 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, sono previste entrate di competenza per euro 18.691.122.011,05 e spese di competenza per euro 18.691.122.011,05, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.



Art. 2.

Allegati al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
- a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);
 - b) il prospetto delle spese di bilancio per titoli, missioni e programmi per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
 - c) il quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli (allegato 3).

Art. 3.

Ulteriori allegati al bilancio

1. Sono approvati i seguenti ulteriori allegati al bilancio:
- a) il riepilogo generale delle entrate di bilancio per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
 - b) il riepilogo generale delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);
 - c) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);
 - d) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 7);
 - e) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 8);
 - f) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);
 - g) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);
 - h) la nota integrativa recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 14 e 15 (allegato 11);
 - i) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);
 - j) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);
 - k) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto di amministrazione (allegato 14);
 - l) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 15);
 - m) la relazione del Collegio dei revisori dei conti in ottemperanza all'art. 11, comma 3, lettera h), del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato 16).

Art. 4.

Accordi di programma

1. Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione 2021-2023 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.

2. È autorizzato con provvedimento amministrativo della Giunta regionale il prelievo dal fondo, di cui al comma 1, delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma.

Art. 5.

Altri fondi occorrenti per fare fronte a oneri che si manifestano nell'esercizio

1. Nella missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023 sono iscritti i seguenti fondi:

- a) fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte correnti attinenti alle funzioni ordinarie;
- b) fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo;
- c) fondo occorrente per fare fronte agli oneri derivanti da potenziali contenziosi.

2. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.

Art. 6.

Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118/2011

1. Per l'attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118/2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, le variazioni inerenti alla gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

Art. 7.


Rideterminazione del fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'art. 19 della legge regionale n. 7/2020.

1. Il fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'art. 19 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - legge di stabilità regionale 2020) è rideterminato in euro 8 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023.

Art. 8.

Applicazione della parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione presunto 2020

1. Nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023 sono iscritti in entrata e in spesa, per l'esercizio 2020, in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2020, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 118/2011, i seguenti fondi vincolati per anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per



il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per un totale di euro 3.772.616.566,27:

a) fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge n. 35/2013 per contratti stipulati dalla Regione, come previsto dall'art. 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016) per un importo pari ad euro 1.792.576.070,92;

b) fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge n. 35/2013 per contratti stipulati dal commissario straordinario, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), come previsto dall'art. 1, comma 701, della legge n. 208/2015 per un importo pari ad euro 1.761.731.110,35;

c) ripiano annuale del disavanzo per iscrizione fondi vincolati da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge n. 35/2013 nonché dell'art. 1, comma 521, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) per un importo pari ad euro 218.309.385,00.

Art. 9.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate citate nell'allegato A, di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall'art. 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).

Art. 10.

Rinegoziazione dei prestiti con Cassa depositi e prestiti S.p.a.

1. Al fine di far fronte alle esigenze di liquidità, la Giunta regionale, nel rispetto del principio di convenienza economico-finanziaria valutata ai sensi dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), è autorizzata a procedere nel corso del 2021 alla rinegoziazione con Cassa depositi e prestiti S.p.a. dei mutui in ammortamento con oneri di rimborso a carico del bilancio regionale nei limiti della durata complessiva di trenta anni.

2. Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1, per effetto della riduzione della rata di ammortamento dei prestiti rinegoziati, sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale.

Art. 11.

Rinegoziazione dei prestiti con gli istituti di credito

1. Al fine di far fronte alle esigenze di liquidità, la Giunta regionale, nel rispetto del principio di convenienza economico-finanziaria valutata ai sensi dell'art. 41 della legge n. 448/2001, è autorizzata a procedere nel corso del 2021 alla rinegoziazione con gli istituti di credito dei mutui con oneri di rimborso a carico del bilancio regionale con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento.

2. Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1, per effetto della riduzione della rata di ammortamento dei prestiti rinegoziati, sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale.

Art. 12.

Finanziamento del fondo «Acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura - contributi all'occupazione».

1. Il fondo «Acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura - contributi all'occupazione» è finanziato per l'annualità 2021 per euro 800.000,00, iscritti nella missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.03 (Sostegno all'occupazione), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

2. Le somme di cui al comma 1, trovano copertura mediante l'utilizzo delle economie derivanti dal fondo regionale «Per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa - contributi ex art. 42 della legge regionale n. 34/2008 (Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa)», istituito presso Finpiemonte S.p.a. e riacquisite al bilancio regionale.


Art. 13.

Contributo regionale alla candidatura per l'organizzazione dei Giochi mondiali universitari invernali 2025.

1. La Regione promuove la candidatura per l'organizzazione dei Giochi mondiali universitari invernali 2025 e, al fine di concorrere alla copertura del correlato piano finanziario nel caso di assegnazione dell'evento, stabilisce un contributo pluriennale complessivo pari ad euro 5.000.000,00 oltre ad una «Fee» pari ad euro 10.000,00 per la presentazione della candidatura.

2. Per il finanziamento dell'importo di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare, per gli esercizi finanziari compresi tra il 2022 ed il 2025, la spesa annuale di euro 1.250.000,00 per ciascun esercizio.

3. Il correlato impegno finanziario è garantito da risorse appositamente stanziate nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo I (Spese correnti).



Art. 14.

Interventi per contrastare gli effetti da Covid-19 in favore di lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori.

1. Gli interventi di sostegno al reddito di cui all'art. 26, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19), sotto forma di contributo una *tantum* sono altresì destinati a:

a) lavoratori che non hanno avuto accesso ad alcun tipo di ammortizzatore da marzo a dicembre 2020;

b) lavoratori che, in ragione dell'orario di lavoro contrattuale ridotto fino ad un massimo di venti ore settimanali, hanno avuto accesso ad ammortizzatori sociali in misura residuale a causa della sospensione o della cessazione della prestazione lavorativa nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020;

c) lavoratori occasionali non iscritti alla gestione separata;

d) tirocinanti, il cui tirocinio si è definitivamente interrotto nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020;

e) lavoratori stagionali che non hanno avuto accesso ad alcun tipo di ammortizzatore.

2. La Giunta regionale stabilisce i requisiti, le modalità e le procedure di concessione del contributo ed individua i settori di attività interessati.

3. L'intervento di cui al comma 1 previsto per un massimo di euro 9.252.600,00, trova copertura mediante l'utilizzo delle risorse non attribuite in relazione agli interventi di cui all'art. 26 della legge regionale n. 13/2020 in restituzione da Finpiemonte S.p.a. e reinscritte nella missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.03 (Sostegno all'occupazione), titolo I (Spese correnti) dell'annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Art. 15.

Fondo regionale per il lavoro agile o smart working

1. Il fondo regionale «Per il lavoro agile o *smart working*», di cui all'art. 38 della legge regionale n. 13/2020, è ulteriormente finanziato per euro 500.000,00 iscritti nell'annualità 2021 della missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.03 (Sostegno all'occupazione), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

2. La somma di cui al comma 1 trova copertura per euro 100.000,00 da risorse regionali ed euro 400.000,00 mediante l'utilizzo delle economie derivanti dal fondo regionale «Per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa contributi ex art. 42 della legge regionale n. 34/2008 (Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa)», istituito presso Finpiemonte S.p.a. e riacquisite al bilancio regionale.

Art. 16.

Sostegno ai flussi turistici - Riparti turismo per l'anno 2021

1. Gli interventi di sostegno ai flussi turistici, di cui all'art. 24 della legge regionale n. 13/2020, quantificati per l'annualità 2021 nella misura massima di euro 1.500.000,00, sono iscritti nella missione 07 (Turismo), programma 07.01 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

2. La Giunta regionale, tenuto conto dell'evoluzione dello stato pandemico da Covid-19 e delle conseguenti restrizioni alla mobilità turistica, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità attuative, nonché i termini temporali per l'assegnazione e la fruizione dei *voucher* vacanza.

Art. 17.

Copertura finanziaria delle leggi regionali approvate in fase di esercizio provvisorio

1. Gli oneri finanziari derivanti dalle leggi regionali 4 gennaio 2021, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 43), 26 gennaio 2021, n. 3 (Misure urgenti per la continuità delle prestazioni residenziali di carattere sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o da patologie psichiatriche), 9 marzo 2021, n. 5 (Sviluppo delle forme associative della medicina generale), approvate in fase di esercizio provvisorio nell'anno 2021, trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, come definiti dalle rispettive norme finanziarie.

Art. 18.

Fondo di riserva di cassa del bilancio

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesta nel corso dell'esercizio 2021 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 434.886.232,92.

Art. 19.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 1/2014


1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014), le parole: «euro 186.518.780,15» sono sostituite dalle seguenti: «euro 184.109.954,35».

Art. 20.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 aprile 2021

p. Alberto CIRIO
Il vicepresidente
CAROSSO

(*Omissis*).

21R00205

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2021, n. 9.

Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico, ambientale e paesaggistico.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20S3 del 20 maggio 2021*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La regione, in armonia con la normativa europea e nazionale nonché in attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 dello Statuto regionale, riconosce e valorizza le strade storiche di montagna di interesse turistico al fine di favorire lo sviluppo del turismo all'aria aperta.

Art. 2.

Oggetto

1. La regione nell'ambito della finalità di cui all'art. 1 procede all'individuazione delle strade storiche di montagna attraverso l'istituzione e l'implementazione del censimento di cui all'art. 4 e promuove:

a) gli interventi di conservazione, recupero, ampliamento e gestione delle strade e delle opere edilizie di cui all'art. 3;

b) la ricerca storica sulle tecniche costruttive di realizzazione delle strade e delle opere edilizie di cui all'art. 3, comma 1, per la corretta realizzazione degli interventi di recupero e conservazione;

c) le iniziative di comunicazione, informazione e divulgazione sul valore culturale, ambientale e turistico

del patrimonio infrastrutturale rappresentato dalle strade storiche di montagna, nonché la conoscenza degli itinerari di cui all'art. 3 e la relativa offerta di servizi attraverso le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) e della *Destination management organization* Turismo Piemonte (DMO Turismo Piemonte), di cui alla legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte);

d) l'attività degli operatori e fornitori di servizi turistici correlati alla fruizione degli itinerari storico-turistici di cui all'art. 3 nonché delle associazioni che operano per la valorizzazione del patrimonio di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) strade storiche di montagna di interesse turistico: tutti i collegamenti viari e stradali, nonché quelli pedonali, compresi quelli transvallivi e di collegamento con i territori d'oltralpe e d'oltreappennino a servizio di scambi commerciali, nonché le strade militari dismesse, le relative opere militari di difesa strategica e le fortificazioni presenti lungo l'arco alpino piemontese il cui carattere storico o tradizionale è attestato da appositi documenti;

b) itinerari storico-turistici: singole o più strade, anche pedonali, di comunicazione appartenenti alle strade storiche di interesse turistico inserite nel censimento di cui all'art. 4, anche collegate tra loro attraverso tratti di viabilità agrosilvopastorale ed ordinaria che si sviluppano prevalentemente in ambienti naturali e semi-naturali, anche antropizzati;

c) tappa: l'unità minima in cui si articola l'itinerario ai fini della razionale fruizione dello stesso. Nel caso di itinerario di più giorni, la tappa corrisponde al tratto percorribile nella giornata, in funzione della localizzazione delle strutture di appoggio e dei tempi di percorrenza con i diversi mezzi individuati per tipologia di utenza dall'art. 6.

2. Gli itinerari di cui al comma 1, lettera *b)*, della durata di uno o più giorni sono segnalati, dotati di infrastrutture e supportati da adeguati servizi al turista.

Capo II


CENSIMENTO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA

Art. 4.

Censimento delle strade storiche di montagna di interesse turistico

1. La regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce il censimento delle strade storiche di montagna di interesse turistico presso l'assessorato competente.

2. I comuni, le unioni dei comuni, gli enti di gestione delle aree protette e le ATL, nel cui territorio sono ubicate le strade, aggiornano il censimento di cui al comma 1, ai sensi del regolamento di cui all'art. 8.



3. Le modalità di gestione e di aggiornamento del censimento sono definiti nel regolamento di cui all'art. 8.

Art. 5.

Interventi

1. La regione adotta interventi e sostiene progetti di valorizzazione, nella salvaguardia delle caratteristiche tipologiche delle strade storiche di montagna di interesse turistico con particolare riguardo:

a) alla promozione del loro valore culturale, ambientale e turistico, alla loro mappatura, georeferenziazione e pubblicazione cartografica, nonché alla diffusione di materiale promozionale;

b) alla gestione e manutenzione ordinaria;

c) alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, compreso il recupero dei manufatti della viabilità;

d) alla riqualificazione delle strutture ricettive e alla valorizzazione degli edifici e manufatti di pregio storico presenti sugli itinerari storico-turistici, fermo restando gli ulteriori interventi previsti dalla legislazione statale;

e) alla promozione dei servizi turistici correlati alla fruizione delle strade storiche di montagna;

f) alla messa in sicurezza ed al ripristino, finalizzato anche alla omogeneizzazione, della segnaletica stradale e della cartellonistica;

g) ai progetti volti a favorire i collegamenti con i percorsi escursionistici internazionali.

2. La regione sostiene il finanziamento degli interventi e dei progetti di natura integrata, che operano nei diversi ambiti di cui al comma 1.

3. Gli enti di cui all'art. 4, comma 2, sul cui territorio insistono le strade storiche di montagna di interesse turistico, possono presentare i progetti di cui al comma 1.

4. La regione assicura il monitoraggio dei flussi turistici sugli itinerari turistici di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).

5. La regione sostiene, altresì, gli enti locali nel completamento del processo di acquisizione dei beni dismessi del demanio militare, ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).

6. La regione favorisce la presenza delle istituzioni alle fiere di settore e agli altri eventi promozionali rivolti ai soggetti che operano nell'ambito della promozione del turismo.

Art. 6.

Gestione e fruizione

1. La Città metropolitana di Torino, le province, i comuni, le unioni dei comuni e gli enti di gestione delle aree protette sono i soggetti competenti ai fini della gestione, anche in forma associata, previa intesa con la regione, delle strade e delle opere edilizie di cui all'art. 3, nonché della fruizione delle stesse, anche a pagamento, per garantire tutte le tipologie di utenza.

2. Le modalità di fruizione di cui al comma 1 sono:

a) fruizione limitata, consentita a qualunque tipologia di veicolo non a motore, comprese le biciclette a pedalata assistita;

b) uso a fruizione promiscua, regolamentato, nel caso in cui è dovuto un pedaggio, per veicoli a motore contingentati per quote o periodi;

c) percorso totalmente libero.

3. I soggetti gestori di cui al comma 1 approvano il regolamento per la fruizione delle strade e delle opere edilizie di cui all'art. 3, nel rispetto degli indirizzi e criteri previsti dal regolamento di cui all'art. 8.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 8.

Regolamento attuativo

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della competente commissione consiliare, approva il regolamento attuativo, che provvede in particolare a definire:

a) le caratteristiche specifiche delle strade storiche di montagna di interesse turistico;

b) i criteri, le modalità e la documentazione per l'implementazione del censimento di cui all'art. 4;


c) i requisiti e i criteri generali dei progetti di cui all'art. 5.

Art. 9.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1, dello Statuto regionale, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti per favorire lo sviluppo del turismo all'aria aperta.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche sulla base dei dati forniti dai soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente, nonché al Comitato per la



qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:

a) lo stato di attuazione, riferito all'anno precedente, degli interventi e dei progetti finanziati di cui all'art. 5, con particolare riferimento al monitoraggio relativo ai flussi turistici previsto all'art. 5, comma 4;

b) le modalità procedurali adottate per la gestione del censimento delle strade storiche di montagna anche pedonali di interesse turistico di cui all'art. 4, la sua distribuzione sul territorio regionale e la sua consistenza;

c) un quadro relativo al grado di fruizione degli itinerari suddivisi per tipologia, con l'indicazione degli escursionisti transitati a piedi, in bicicletta, in auto e con veicoli a trazione integrale, motocicli, con l'indicazione della nazionalità di provenienza;

d) un quadro dei soggetti beneficiari degli interventi, con l'indicazione delle risorse stanziare e utilizzate;

e) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge, delle eventuali criticità emerse, nonché dei correttivi messi in atto.

3. Nelle relazioni annuali è inserita una apposita sezione contenente i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.

Art. 10.

Abrogazione

1. La legge regionale 18 febbraio 2010, n. 9 (Iniziativa per il recupero e la valorizzazione delle strade militari dismesse) è abrogata.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. In fase di prima applicazione, agli oneri di parte corrente, derivanti dal finanziamento degli interventi e dei progetti di cui alla presente legge e valutati in euro 500.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse stanziare all'interno della missione 07 (Turismo), programma 07.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

2. In fase di prima applicazione, agli oneri in conto capitale, derivanti dal finanziamento degli interventi e dei progetti di cui alla presente legge e valutati in euro 1.000.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse stanziare all'interno della missione 07 (Turismo), programma 07.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo II (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

3. Per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 maggio 2021

CIRIO

(*Omissis*).

21R00206

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2021, n. 10.

Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20S3 del 20 maggio 2021*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e principi

1. La regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, dello Statuto della regione, nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, promuove l'assistenza e il sostegno a favore degli anziani vittime di delitti contro il patrimonio di cui al libro secondo, titolo XIII, capi I e II del codice penale.

2. La presente legge si propone di:

a) sviluppare forme di collaborazione e di cooperazione tra la regione e gli enti del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106), attivi sul territorio regionale e dediti alla cura e all'assistenza delle persone anziane, al fine di erogare ai soggetti di cui al comma 1 servizi informativi e di sostegno psicologico professionale, nonché prestazioni di assistenza nella fase di denuncia alle autorità competenti;



b) erogare ai soggetti di cui al comma 1, che si trovano in condizioni economiche disagiate, contributi a titolo di sostegno economico di cui all'art. 4.

Art. 2.

Destinatari

1. La presente legge si applica ai soggetti passivi di delitti di cui all'art. 1, comma 1, in presenza dei seguenti requisiti concorrenti:

a) residenza anagrafica da almeno dieci anni nel territorio della regione;

b) età pari o superiore a settant'anni;

c) presenza di condizioni economiche disagiate, stabilite dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 3.

Convenzioni

1. La regione, d'intesa con le amministrazioni locali, stipula specifiche convenzioni con gli enti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*.

2. Sulla base delle convenzioni di cui al comma 1, gli enti provvedono a:

a) predisporre servizi informativi rivolti ai soggetti di cui all'art. 2, in ordine ai reati di cui possono essere vittime;

b) assistere le vittime nella fase di denuncia presso le autorità competenti;

c) fornire assistenza per il disbrigo delle pratiche burocratiche, nonché accompagnamento per eventuali visite mediche;

d) prevedere, qualora si renda necessaria, la presenza di volontari a domicilio per aiutare e sostenere la vittima a riprendere il normale corso della vita;

e) erogare servizi di sostegno psicologico professionale, sia telefonico che diretto;

f) prevedere prestazioni di primo intervento in ordine ai danneggiamenti materiali subiti.

3. Lo schema di convenzione di cui al comma 1 è approvato con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Sostegno economico

1. Ai soggetti di cui all'art. 2, l'assicuratore eroga contributi a titolo di sostegno economico tramite apposito contratto assicurativo di cui all'art. 5.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con specifico provvedimento e sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità e i criteri di concessione del sostegno economico.

Art. 5.

Copertura assicurativa

1. La regione ha il ruolo di stazione appaltante del servizio assicurativo rivolto ai soggetti di cui all'art. 2, nel rispetto degli articoli 1890 e 1891 del codice civile.

2. Per la copertura dei rischi, degli oneri e delle spese, per tali intendendosi anche quelle legali e peritali, derivanti ai sensi dell'art. 4 della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere mediante la stipula di apposito contratto assicurativo, nel rispetto dei principi generali del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), al fine di garantire la più ampia partecipazione alle gare, in ottemperanza del principio di par condicio dei concorrenti e assicurando la libera concorrenza nel settore assicurativo.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, esplicita i contenuti di massima del bando di gara e le modalità di approvazione e finanziamento delle richieste di ristoro, scaturite dalla polizza assicurativa contratta a favore degli anziani vittime di delitti contro il patrimonio di cui all'art. 1, comma 1, nei limiti di spesa di quanto stabilito dall'art. 9.

Art. 6.

Campagne informative

1. La regione promuove apposite campagne informative finalizzate a far conoscere i servizi erogati sulla base della presente legge.

Art. 7.

Attività di rilevazione sull'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale della criminalità avente come vittime le persone anziane

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con specifico provvedimento e sentita la commissione consiliare competente, individua, tra gli organismi di partecipazione all'attività amministrativa attivati in regione, quello al quale affidare il compito di effettuare sistematicamente, anche in collaborazione con altri soggetti, la rilevazione circa l'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale della criminalità, avente come vittime le persone anziane, fornendo dati e statistiche.

Art. 8.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto regionale, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sostegno, assistenza e informazione agli anziani vittime di delitti contro il patrimonio.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e



al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:

a) un quadro delle convenzioni stipulate con gli enti del terzo settore ai sensi dell'art. 3 e dei servizi erogati nel periodo di riferimento;

b) i criteri, le modalità di concessione e il numero di beneficiari del sostegno economico;

c) gli esiti delle attività di rilevazione svolte ai sensi dell'art. 7, con particolare riguardo all'emersione dei delitti;

d) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e le eventuali criticità emerse con le soluzioni programmate e messe in atto per farvi fronte;

e) i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.

3. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con incremento di risorse di pari importo della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.03 (Interventi per gli anziani), titolo 1 (Spese correnti), con la conseguente istituzione di appositi capitoli e pari riduzione delle disponibilità per ciascuna annualità del triennio 2021-2023 del fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, recanti spese correnti attinenti alle funzioni normali, di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti), capitolo 197746, del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 maggio 2021

CIRIO

(*Omissis*).

21R00207

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 novembre 2020, n. 0168/Pers.

Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di *venture capital* nelle *start-up* innovative, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 192.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 16 dicembre 2020)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), il quale prevede che:

a) al fine di incentivare lo sviluppo di iniziative di *start up* imprenditoriale sul territorio regionale, è autorizzata la costituzione del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di *venture capital* nelle *start up* innovative, di seguito denominato «Fondo di garanzia per il *venture capital*»;


b) le dotazioni del Fondo di garanzia per il *venture capital* sono destinate all'attivazione di garanzie a favore delle *start up* innovative, aventi sede operativa nel territorio regionale, in relazione ad operazioni di partecipazione nel capitale sociale da parte di investitori operanti nel mercato dell'*equity*;

c) la disciplina per la concessione delle agevolazioni è stabilita con regolamento nel rispetto della pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato;

Visto il proprio decreto 25 ottobre 2019, n. 0192/Pres., con cui è stato emanato il «Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di *venture capital* nelle *start-up* innovative»;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 (Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali nn. 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015), il quale prevede che tra i soggetti investitori che possono beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per il *venture capital* siano inseriti anche gli investitori privati indipendenti ovvero, ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato, gli investitori privati che «non sono azionisti dell'impresa ammissibile in cui investono, compresi i *business angels* e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a condizione che sostengano interamente il rischio relativo al proprio investimento»;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019),



recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di *venture capital* nelle *start-up* innovative, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 192» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1745 del 20 novembre 2020;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di *venture capital* nelle *start-up* innovative, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 192», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di *venture capital* nelle *start-up* innovative, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 192.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del DPR n. 192/2019

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) "soggetto investitore": intermediario finanziario, società di partecipazione o investitore privato indipendente che effettua l'iniziativa di investimento di *venture capital* nel soggetto beneficiario finale;»

b) al comma 1, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

«d-bis) "intermediari finanziari": soggetti di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

d-ter) "società di partecipazione": soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c) dell'art. 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986;

d-quater) "investitori privati indipendenti": persone fisiche o giuridiche, diverse dagli intermediari finanziari e dalle società di partecipazione, che investono fondi propri in soggetti beneficiari finali, senza essere soci della *start-up* innovativa e sostenendo interamente il rischio dell'operazione;

d-quinquies) "incubatori di *start-up* innovative": soggetti di cui all'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 179/2012;

d-sexies) "investitori a supporto delle piccole e medie imprese": persone fisiche o giuridiche che investono con strumenti finanziari fondi propri in piccole e medie imprese per un valore di portafoglio superiore a 500.000 euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 8, comma 1 del regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob);

d-septies) "professionista indipendente attestatore": soggetto, designato dal soggetto investitore, iscritto nel registro dei revisori legali, che rientra in una delle seguenti categorie:

i. avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;

ii. studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera i.;

iii. coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento;»;

c) al comma 1, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«g-bis) "strumenti finanziari": le azioni e le quote rappresentative del capitale sociale o dell'organismo di investimento collettivo del risparmio che investe prevalentemente in piccole e medie imprese nonché i depositi di denaro, le obbligazioni e i titoli di debito, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);»;

d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Non possono essere designati professionisti indipendenti attestatori il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del soggetto investitore. Il professionista indipendente attestatore non è legato al soggetto investitore e alla *start-up* innovativa e a coloro che hanno interesse all'iniziativa di investimento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio. In ogni caso, il professionista indipendente attestatore deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del soggetto investitore o della *start-up* innovativa ovvero partecipato ai loro organi di amministrazione o di controllo.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 7 del DPR n. 192/2019

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo quanto previsto al comma 1-bis, possono presentare iniziative e beneficiare della garanzia del Fondo, i soggetti investitori che possiedono i seguenti requisiti:

a) essere attivi da almeno cinque anni, salvo che si tratti di persone fisiche;


b) avere effettuato, negli ultimi dieci anni, operazioni di investimenti in *equity* o di investimenti in *quasi-equity* strutturati come capitale privilegiato in almeno 10 imprese;»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. In alternativa a quanto stabilito al comma 1, i soggetti investitori possono presentare iniziative e beneficiare della garanzia del Fondo, se:

a) unitamente all'iniziativa presentata dal soggetto investitore, è effettuato un corrispondente investimento di *venture capital*, di importo almeno pari a quello dell'iniziativa medesima da soggetti aventi i requisiti di cui al comma 1, da incubatori di *start-up* innovative o da investitori a supporto delle piccole e medie imprese; oppure

b) la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del business plan del soggetto beneficiario finale di cui all'art. 3, comma 3, è attestata da un professionista indipendente attestatore.».



Art. 3.

Modifica all'art. 9 del DPR n. 192/2019

1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della regione n. 192/2019, dopo le parole «pari a un milione di euro.», sono inserite le seguenti: «Nel caso di cui all'art. 7, comma 1-bis, la misura massima di copertura è pari al 50 per cento dell'importo delle operazioni ammissibili.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 12 del DPR n. 192/2019

1. All'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole «Nel caso di cui al comma 3, lettera b),» sono abrogate;

b) al comma 8, la parola «finanziatore» è sostituita dalla parola «investitore».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

21R00201

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 maggio 2021, n. 083/Pers.

Regolamento per la concessione di contributi di cui all'articolo 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015) per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati inseriti nell'allegato 1, concernente "Graduatoria di priorità di intervento dei siti regionali", al Piano regionale di bonifica dei siti contaminati.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 3 giugno 2021)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), come modificata dalla legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), e, in particolare, l'art. 3, comma 10 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere ai Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per provvedere, ai sensi dell'art. 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V, della parte IV del medesimo decreto legislativo, sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata;

Visto l'art. 3, comma 10-bis della richiamata legge regionale secondo cui: «Sono oggetto di contributo gli interventi relativi ai seguenti siti regionali:

a) siti inseriti nella graduatoria di priorità di intervento di cui all'Allegato 1 del Piano regionale di bonifica dei siti contaminati per la realizzazione delle attività di cui al comma 11, lettere b), c), c bis), c-ter), c ter-bis);

b) siti non inseriti nella graduatoria di cui alla lettera a) per la realizzazione delle attività di cui al comma 11, lettere oa), a), c-bis), c-ter).»;

Visto l'art. 3, comma 11 della richiamata legge regionale secondo cui:

«Sono oggetto di contributo le seguenti attività disciplinate ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152/2006:

oa) esecuzione di indagini preliminari sul sito;

a) redazione del piano della caratterizzazione;

b) esecuzione della caratterizzazione e modellizzazione di analisi di rischio, anche considerate separatamente;

c) redazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente/operativa.

c-bis) esecuzione delle attività di messa in sicurezza d'emergenza o attuazione delle misure di prevenzione; c-ter) esecuzione di monitoraggi;

c-quater) esecuzione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa.»;

Visto l'art. 3, comma 13 secondo cui: «Con regolamento regionale sono definiti i criteri di assegnazione e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 10, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 477 di data 26 marzo 2021 che ha approvato in via preliminare il «Regolamento per la concessione di contributi di cui all'art. 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015) per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati inseriti nell'Allegato 1, concernente «Graduatoria di priorità di intervento dei siti regionali», al Piano regionale di bonifica dei siti contaminati», al fine di acquisire il parere da parte del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera d) della legge regionale n. 12/2015;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 700 del 7 maggio 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione di contributi di cui all'art. 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015) per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati inseriti nell'Allegato 1, concernente "Graduatoria di priorità di intervento dei siti regionali", al Piano regionale di bonifica dei siti contaminati», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento per la concessione di contributi di cui all'articolo 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015) per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati inseriti nell'Allegato 1, concernente «Graduatoria di priorità di intervento dei siti regionali», al Piano regionale di bonifica dei siti contaminati.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di assegnazione e le modalità di concessione e di erogazione di contributi di cui all'art. 3, commi da 10 a 19 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), nonché le modalità di rendicontazione della spesa per provvedere, ai sensi dell'art. 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V, della parte quarta, del medesimo decreto legislativo, sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata.

Art. 2.

Beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i comuni localizzati sul territorio regionale che attivano un intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 250 del decreto legislativo n. 152/2006 in siti inseriti nella «Graduatoria di priorità di intervento dei siti regionali», come aggiornata ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), di cui all'Allegato 1 al Piano regionale di bonifica dei siti contaminati approvato con decreto del Presidente della regione 10 marzo 2020, n. 039/Pres..

Art. 3.

Interventi finanziabili

1. Sono finanziati ai sensi del presente regolamento i seguenti interventi da realizzare, successivamente alla presentazione della domanda, in via sostitutiva ai sensi degli articoli 242 e 250 del decreto legislativo n. 152/2006:

- a) esecuzione della caratterizzazione e modellizzazione di analisi di rischio, anche considerate separatamente;
- b) esecuzione delle attività di messa in sicurezza d'emergenza o attuazione delle misure di prevenzione;
- c) esecuzione di monitoraggi;
- d) redazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa;
- e) esecuzione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettere a) ed e) sono realizzati, anche per lotti funzionali, in conformità ad un progetto già approvato alla data di presentazione della domanda.

Art. 4.

Presentazione delle domande

1. La domanda di contributo è presentata, a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati, entro il termine del 1° marzo di ogni anno come previsto dall'art. 33, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) utilizzando il modello di cui all'allegato A e disponibile sul sito internet della regione.

2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto autorizzato, è corredata da:

- a) dichiarazione attestante la sussistenza dei presupposti per l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 250 del decreto legislativo n. 152/2006;
- b) quadro economico delle spese da sostenere;
- c) cronoprogramma della progressione dell'attività e della spesa, ad eccezione del caso di sola elaborazione dell'analisi di rischio sito specifica o di redazione del progetto di bonifica;
- d) dichiarazione attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'attività;
- e) dichiarazione attestante che l'IVA costituisce o non costituisce un costo per il comune.

3. La domanda di contributo ha ad oggetto uno solo degli interventi di cui all'art. 3, ad eccezione del caso in cui includa anche gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lettere b) o c), e può essere relativa anche ad uno o più lotti funzionali del medesimo intervento.

Art. 5.

Spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda relative agli interventi di cui all'art. 3 comma 1.

2. Per l'esecuzione del piano di caratterizzazione, così come approvato ai sensi del titolo V, parte quarta, del decreto legislativo n. 152/2006, e per la modellizzazione dell'analisi di rischio sito specifica di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

- a) esecuzione di sondaggi e piezometri, scavi e trincee;
- b) campionamento delle varie matrici;
- c) esecuzione di analisi di laboratorio e loro validazione;
- d) indagini conoscitive del sito;
- e) spese tecniche, quali ad esempio: affidamento dell'incarico di responsabile delle attività di campo, affidamento dell'incarico per la rappresentazione dei risultati della caratterizzazione e l'elaborazione del modello concettuale definitivo del sito, affidamento dell'incarico per la modellizzazione dell'analisi di rischio, sicurezza;
- f) spese per l'occupazione temporanea di aree o immobili.

3. Per le attività di messa in sicurezza d'emergenza o attuazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 comma 1, lettera b), sono ammissibili a contributo le spese relative alla esecuzione delle medesime comprese quelle relative all'eventuale affidamento dell'incarico di progettazione. A titolo esemplificativo, sono ammissibili a contributo le spese relative a:

- a) rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, svuotamento di vasche, raccolta sostanze pericolose sversate;
- b) pompaggio liquidi inquinanti galleggianti, disciolti o depositati in acquiferi superficiali o sotterranei;
- c) installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e sorveglianza;
- d) installazione di trincee drenanti di recupero e controllo;
- e) costruzione di arginamenti, stabilizzazioni e opere provvisori;
- f) copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi contaminati;
- g) rimozione o svuotamento di bidoni o container abbandonati, contenenti materiali o sostanze potenzialmente pericolosi.

4. Per l'esecuzione dei monitoraggi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) sono ammissibili a contributo le attività di prelievo e analisi delle matrici ambientali interessate, compreso lo spurgo dei piezometri.



5. Per la redazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa di cui all'art. 3 comma 1, lettera d) sono ammissibili a contributo le spese relative all'affidamento dell'incarico di progettazione.

6. Per l'esecuzione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa di cui all'art. 3 comma 1, lettera e) sono ammissibili a contributo le spese per i lavori indicate nel quadro economico redatto ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 165 (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002).

7. L'IVA è ammissibile a contributo solo se costituisce un costo per il beneficiario.

Art. 6.

Istruttoria delle domande di contributo

1. Il servizio competente in materia di rifiuti verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda e richiede le eventuali integrazioni fissando, per l'incombente, un termine, a pena di decadenza, non superiore a trenta giorni.

2. Nel caso in cui la domanda di contributo sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 1 non siano pervenute entro il termine indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al comune richiedente.

Art. 7.

Formazione della graduatoria e assegnazione del contributo

1. Il contributo è assegnato, nella misura del cento per cento della spesa riconosciuta ammissibile e nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, secondo la graduatoria delle domande di contributo formata sulla base dell'ordine di priorità fissato nella «Graduatoria di priorità di intervento dei siti regionali», di cui all'Allegato 1 al Piano regionale di bonifica dei siti contaminati approvato con decreto del Presidente della regione 10 marzo 2020, n. 039/Pres. e come successivamente aggiornata ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis della legge n. 34/2017.

Art. 8.

Cumulo

1. Qualora il comune dichiari la sussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente regolamento il contributo è assegnato in misura pari alla differenza tra l'importo calcolato ai sensi dell'art. 7, comma 1 e l'importo degli altri contributi ottenuti dall'ente per la medesima finalità.

Art. 9.

Concessione del contributo

1. Ferma restando la determinazione dell'importo ammesso a contributo ai sensi dell'art. 5 il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento e non per le singole voci di spesa del quadro economico di cui all'art. 4, comma 2, lettera b).

2. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande di contributo.

3. Con il provvedimento di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione degli interventi nonché quello per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa.

4. La domanda ammissibile a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio dell'ente, della spesa eccedente tale contributo. Nel caso in cui l'ente richiedente non possa assumere a carico del proprio bilancio l'intera spesa eccedente e il progetto sia stato approvato per lotti, può chiedere il finanziamento di uno o più lotti funzionali per un importo corrispondente al contributo concedibile.

5. La concessione del contributo è disposta sulla base della documentazione prevista all'art. 4 nonché della dichiarazione di accettazione del contributo nella misura assegnata e di avvenuta assunzione, a cari-

co del bilancio del comune, della spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento sottoscritta dal soggetto competente in base all'ordinamento del comune richiedente e presentata, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento.

Art. 10.

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato, su richiesta del beneficiario, in base alla progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento del comune.

Art. 11.

Rendicontazione della spesa

1. Nel termine previsto dal provvedimento di concessione del contributo, il Comune presenta la documentazione di rendicontazione di cui all'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 12.

Recupero della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività finanziate

1. Qualora il comune recuperi, ai sensi degli articoli 250 e 253 del decreto legislativo n. 152/2006, anche parzialmente, la spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi finanziati dal presente regolamento, ne dà notizia al Servizio competente che indica le modalità di versamento delle somme recuperate come previsto dall'art. 3, comma 18 della legge regionale n. 20/2015.

Art. 13.

Modulistica

1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A, si provvede con decreto del direttore del servizio competente in materia di rifiuti.

Art. 14.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 15.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000 e alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 16.


Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.



ALLEGATO A

(riferito all'articolo 4, comma 1)

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 250 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, DEGLI INTERVENTI VOLTI ALLA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI, INSERITI NELLA GRADUATORIA DI PRIORITÀ DEL PIANO REGIONALE DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI.

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
 Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo
 sostenibile
 Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
 PEC ambiente@certregione.fvg.it

OGGETTO: domanda di concessione del contributo ai sensi dell'articolo 3, comma 10 e comma 10 bis lett. a) della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20.

Il/La sottoscritto/a _____,
 in qualità di _____ del Comune di _____ via/piazza
 _____ n. _____

CHIEDE

la concessione del contributo di cui all'oggetto, per l'importo di euro _____, per la realizzazione di una delle seguenti attività¹

- esecuzione della caratterizzazione e modellizzazione di analisi di rischio;
- esecuzione della caratterizzazione;
- modellizzazione di analisi di rischio;
- esecuzione delle attività di messa in sicurezza d'emergenza o attuazione delle misure di prevenzione;
- esecuzione di monitoraggi
- redazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa
- esecuzione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa

presso il sito denominato _____

identificato nel Sistema informativo dei siti inquinati (SIQUI) con il codice _____

DICHIARA


1. la voce IVA presente nel quadro economico di spesa:

- rappresenta un effettivo costo per l'Ente
- non rappresenta un costo per l'Ente;

2. l'intervento per cui si chiede il contributo:

- non beneficia di altri finanziamenti

¹ Scegliere solo una delle seguenti voci. Per le attività messa in sicurezza d'emergenza/misure di prevenzione o per l'esecuzione di monitoraggi la domanda di contributo può comprendere anche un'ulteriore attività tra quelle oggetto di contributo.



beneficia di un finanziamento pari a euro _____ concesso da _____ (inserire denominazione Autorità concedente) con provvedimento n. _____ dd. _____;

3) sussistono i presupposti per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 250 del decreto legislativo n. 152/2006;

4) l'intervento sostitutivo per il quale si chiede il contributo riguarda un sito inserito nella "Graduatoria di priorità di intervento dei siti regionali", di cui all'Allegato 1 al Piano regionale di bonifica dei siti contaminati approvato con decreto del Presidente della Regione 10 marzo 2020, n. 039/Pres. e come successivamente aggiornata ai sensi dell'articolo 13 comma 6 bis della legge 34/2017

INDICA

quale referente da contattare per eventuali necessità connesse alla domanda:

Cognome	Nome	Telefono	e-mail

ALLEGA

- quadro economico delle spese da sostenere;
- cronoprogramma della progressione dell'attività e della spesa, ad eccezione del caso di sola elaborazione dell'analisi di rischio sito specifica o di redazione del progetto di bonifica.

(luogo e data)

firma (anche digitale)

INFORMATIVA in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che:

Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento:

- **il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa** è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente, con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste e recapito: Tel. +39 040 3773710, e-mail: presidente@regione.fvg.it, PEC: regione.friuliveneziaigiulia@certregione.fvg.it
- **il Responsabile della protezione dei dati (RPD)** è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, e-mail: privacy@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it
- **il Responsabile del trattamento dei dati personali** è la società Insiel S.p.a., avente sede in Via San Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste – Tel. +39 040 373 7111.

Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti saranno trattati per le finalità connesse al procedimento in oggetto, per finalità di controllo collegate al procedimento medesimo nonché per finalità di pubblicità e trasparenza ai sensi delle disposizioni normative vigenti;

Modalità del trattamento e conservazione: il trattamento dei dati avviene sia su supporti cartacei sia con modalità informatiche e telematiche che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza; non è adottato alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto: Il mancato conferimento dei dati è causa impeditiva all'avvio e al prosieguo del procedimento;

Destinatari dei dati personali: i dati personali raccolti potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e/o organi pubblici esclusivamente per le finalità di cui sopra, in conformità alle norme di legge che disciplinano il procedimento; eventuali destinatari possono essere anche soggetti terzi nell'ambito e nei limiti dell'accesso documentale nonché diffusi nei casi previsti dalla normativa di settore;

Diritti dell'interessato: in relazione al trattamento l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la loro rettifica o la cancellazione degli stessi, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto in parte al loro trattamento, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

21R00202


LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2021-GUG-034) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.




pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 1 0 8 2 8 *

€ 2,00

